



Il Ministro dell' Economia e delle Finanze

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»;

Visto l'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 42 del 2009, secondo il quale la predetta legge reca, tra le altre, disposizioni volte a disciplinare l'istituzione e il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante;

Visto l'articolo 2, comma 2, della legge n. 42 del 2009, che prevede, alla lettera m), n. 2, il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore della perequazione della capacità fiscale per le funzioni diverse da quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 1, lettera c), della menzionata legge n. 42 del 2009, recante i principi e i criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, il quale prevede che le spese per le funzioni di comuni, province e città metropolitane relative alle funzioni diverse da quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, siano finanziate, tra l'altro, con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante;

Visto l'art. 13, comma 1, della legge n. 42 del 2009 il quale prevede, alla lettera e), che, ai fini dell'entità e del riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, per la standardizzazione delle entrate devono essere presi in considerazione i tributi propri valutati ad aliquota standard;

Visto l'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge n. 42 del 2009, che, nel dettare i principi e i criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, stabilisce che, per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province e le città metropolitane sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 42 del 2009, che prevede, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, che sia garantita la trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale;

Visto l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale;

Visto l'articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 449 dello stesso articolo 1 della legge n. 232 del 2016;

Visto l'articolo 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232 del 2016 in base al quale il Fondo di solidarietà comunale è destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) dello stesso comma 449 non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017, il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

Visto l'articolo 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232 del 2016 il quale stabilisce che, ai fini della determinazione della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al riparto del Fondo di solidarietà comunale;

Visto l'articolo 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232 del 2016 laddove stabilisce che l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare;

Visto l'articolo 43, comma 5-*quater*, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge n. 228 del 2012;

Visto il medesimo articolo 43, comma 5-*quater*, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, in base al quale lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'intesa;

Visto l'articolo 43, comma 5-*quater*, primo periodo, del decreto-legge n. 133 del 2014, secondo cui, qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – vale a dire quando l'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno – il decreto medesimo è comunque inviato alle Camere ai sensi del terzo periodo dello stesso comma 5-*quater*, il quale stabilisce che lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa, perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge n. 42 del 2009 e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il predetto termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, il decreto può comunque essere adottato. Il Ministro, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione in cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri;

Visto il medesimo articolo 43, comma 5-*quater*, secondo periodo, del decreto-legge n. 133 del 2014 in base al quale nel caso di adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del *tax gap* nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto è inviato alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l'intesa. Qualora ricorra la condizione di cui al citato comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 – vale a dire quando l'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno – il decreto medesimo è comunque adottato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2015 recante l'*Adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario*" pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 della Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 68, del 23 marzo 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 maggio 2016 concernente l'*Integrazione al decreto 11 marzo 2015 e alla nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2016, Serie Generale n. 119;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2016 concernente l'adozione della stima delle capacità fiscali 2017 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti, del *tax gap* nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della nota metodologica e della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario mediante l'adozione di un nuovo decreto ministeriale ai sensi del citato articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge n. 133 del 2014;

Acquisita l'intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge n. 133 del 2014, nella seduta del 25 luglio 2017;

Considerato che lo schema di decreto è stato trasmesso alle Camere e assegnato in data 12 settembre 2017, in sede consultiva (atto Governo n. 438) alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, alla V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera e alla 5^a Commissione Bilancio del Senato;

Considerato che in data 18 ottobre 2017 la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha reso parere favorevole con osservazioni;

Considerato che in data 19 ottobre 2017 la V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera ha espresso parere favorevole con osservazioni;

Considerato che in data 18 ottobre 2017 la 5^a Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere favorevole con osservazioni;

DECRETA:

ARTICOLO 1

Approvazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario

1. Sono approvate la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo contenute rispettivamente nell'Allegato A e nell'Allegato B al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 16 novembre 2017

Il Ministro dell'economia e delle finanze